

(N. 733)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice **MERLIN Angelina**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1954

Concessione di una pensione a Isabella Matteotti, figlia del Martire.

ONOREVOLI SENATORI. — Dalla Liberazione ad oggi, l'Italia repubblicana non ha assolto che in minima parte al dovere di compiere atti di riparatrice giustizia verso le numerose vittime del fascismo. Tra questi atti, il primo, avrebbe dovuto essere quello di togliere dall'umiliante stato di disagio economico in cui molte di esse versano a causa di beni economici perduti, o gravemente compromessi.

Il Governo avrebbe dovuto considerare specialmente la situazione di Isabella Matteotti, figlia di colui che, per un delitto compiuto con la bieca complicità dello Stato fascista, è assunto a simbolo di tutti i Martiri della libertà.

L'orfana soffre ancora nelle carni le conseguenze degli spaventi di sua Madre, quando la portava nel seno, poichè il padre, braccato dagli avversari politici, affrontava pericoli e subiva violenze.

La cospicua sostanza della famiglia Matteotti, si dileguò presto, poichè la vedova, gravemente malata, non potè difenderla nei brevi anni in cui sopravvisse allo sposo, e poi i figli, giovinetti, non poterono impedire nè le varie insidie, nè la rovina finale.

Ad Isabella Matteotti deve essere assicurata, almeno in parte, l'indipendenza economica che il patrimonio familiare le avrebbe dato e che non può procurarsi con il lavoro, per ragioni estranee alla sua intelligenza ed alla sua buona volontà. Nè è ammissibile che ella debba il suo pane ai parenti, anche più prossimi, poichè è la Repubblica italiana, sorta dal sacrificio dei suoi figli migliori, che ha il compito di procurarglielo come debito di riconoscenza.

Si confida, pertanto, nella sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concessa la pensione annua di lire 360.000 alla signorina Isabella Matteotti, orfana del Martire Giacomo Matteotti, finchè nubile, a partire dal 1° luglio 1954.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le necessarie variazioni all'articolo 656 del bilancio di previsione sul quale grava la spesa.